



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2012, proposto da:

*****, rappresentata e difesa dall'avv. Mariella Console, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Torino, via Assarotti, 11;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

– del provvedimento ***** nella parte in cui non ha rilasciato alla ricorrente il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in merito ad una possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 23 novembre 2012 e depositato il 22 dicembre 2012, la signora *****, cittadina marocchina, ha esposto di vivere in Italia dal 2002; di aver ottenuto un primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato nel 2003, rinnovato fino al 2007; di avere ottenuto un nuovo permesso di soggiorno nel 2008 per coesione familiare, in quanto convivente con il proprio fratello, cittadino italiano naturalizzato; di essere stata riconosciuta invalida al 100% e di aver ottenuto, per l'effetto, con sentenza del Tribunale di Torino n. 4061/2010, il diritto a conseguire la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento a carico dell'INPS, per un totale rivalutato al 2012 di € 770,8 oltre alla tredicesima; di essersi trasferita successivamente in un alloggio autonomo messo gratuitamente a disposizione dalla parrocchia; di avere quindi richiesto alla Questura di Torino il rilascio di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, depositando tutta la documentazione richiesta; di essere stata convocata in questura per il giorno 24 settembre 2012 e in tale occasione, senza previa notifica di preavviso di rigetto, di essersi vista rilasciare, non il

permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, ma un permesso di soggiorno per residenza elettiva della durata di due anni, senza ricevere alcuna spiegazione al riguardo; di aver quindi formulato, attraverso il proprio legale, una richiesta di accesso agli atti, in occasione del quale apprendeva che l'istanza non era stata accolta per la ritenuta insufficienza del proprio reddito, in quanto in esso non era stata computata l'indennità di accompagnamento; a nulla valeva una successiva richiesta di riesame, che veniva respinta sul rilievo che né all'atto della presentazione dell'istanza né in sede di successive integrazioni essa avrebbe presentato documentazione relativa all'indennità di accompagnamento.

2. Tanto premesso, la ricorrente ha impugnato il predetto titolo di soggiorno nella parte in cui ha implicitamente negato il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e ne ha chiesto l'annullamento in parte qua sulla scorta di tre motivi, con i quali ha lamentato:

I) la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, in violazione dell'art. 10 bis L. 241/90;

II) la violazione dell'art. 9 D. Lgs. 286/98, attesa la sussistenza di tutti i requisiti previsti da detta norma (soggiorno in Italia da circa 10 anni, supporto del fratello naturalizzato italiano, disponibilità di un alloggio idoneo, reddito medio annuo di € 9.078,44 (derivante dal cumulo dell'assegno sociale pari a € 5.577,00 annui, della pensione di invalidità pari ad € 277,90 mensili per tredici mensilità e dell'indennità di accompagnamento pari a € 492,97 per tredici mensilità”);

III) l'irragionevolezza del diniego basato sulla mancata documentazione dell'indennità di accompagnamento (circostanza che, se segnalata in sede procedimentale, avrebbe potuto essere agevolmente integrata dall'interessata).

3. Si è costituito il Ministero dell'Interno resistendo al gravame.

4. All'udienza in camera di consiglio del 24 gennaio 2013, la causa è stata trattenuta per essere definita con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e sentite, sul punto, le parti costituite.

5. Il ricorso è infondato e va respinto.

5.1. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto - circostanza confermata dall'amministrazione nella relazione depositata in giudizio e attribuita ad un mero disguido - non è causa di illegittimità dell'atto impugnato atteso il carattere vincolato di quest'ultimo e tenuto conto che l'interessata ha comunque interloquuto attivamente con l'amministrazione, per il tramite del proprio difensore, nell'ambito del procedimento amministrativo.

5.2. Nel merito, va osservato che nella relazione depositata in giudizio, la Questura di Torino ha confermato che il mancato rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è dipeso dalla circostanza che l'amministrazione ha ritenuto insufficiente il reddito della ricorrente, non potendo in esso computarsi l'importo dell'indennità di accompagnamento percepita dall'interessata in qualità di invalida al 100%.

Secondo l'amministrazione l'indennità di accompagnamento non costituisce "reddito" valutabile ai fini del rilascio del titolo di soggiorno.

5.3. Tale valutazione è corretta e va condivisa.

L'indennità di accompagnamento erogata dallo Stato in favore dei soggetti affetti da invalidità totale, che risultino non autosufficienti, già prevista dall'art. 1 della L. 11.2.1980 n. 18 ed attualmente dall'art. 24 della L. 8.11.2000 n. 328 e successive disposizioni di attuazione, non rientra in alcuna delle categorie di reddito prevista dall'art. 6 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, ne' è concettualmente assimilabile alle fonti di entrata previste dalla disposizione citata, trattandosi di un sussidio erogato dallo Stato, che non determina affatto un incremento patrimoniale del beneficiario dello stesso.

Esso è, infatti, destinato, come più volte evidenziato sia dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione penale sez. III, 01 luglio 2002, n. 31591; sez. lav. 18.2.1987 n. 1780; 5.6.1991 n. 6383; 27.4.1992 n. 5003) che dalle quella delle giurisdizioni contabile (Corte dei Conti, sez. III, 31.3.1994 n. 71141; 12.8.1992 n. 68357) ed amministrativa (T.A.R. Trento 27.5.1993 n. 179), a far fronte agli impegni di spesa indispensabili per porre il disabile in grado di soddisfare, in qualche misura, le esigenze di accompagnamento e di assistenza che la predetta condizione necessariamente comporta, consentendo a tale soggetto condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana.

5.4. Pertanto, ai fini della determinazione dei limiti di reddito previsti dagli artt. 9 comma 1 e 29 comma 3 lett. c) del D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni, non può tenersi conto degli importi percepiti a titolo di indennità di accompagnamento, non rientrando tali indennità nella nozione di reddito rilevante ai fini del rilascio del titolo di soggiorno.

6. L'impossibilità di computare l'indennità di accompagnamento nel reddito della ricorrente fa sì che quest'ultimo si attesti su una soglia inferiore a quella minima prevista dalle norme citate per conseguire il titolo di soggiorno richiesto, il che costituisce ragione in sé ostativa all'accoglimento dell'istanza dell'interessata.

7. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto perché infondato.

8. Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nelle camere di consiglio del 24 gennaio 2013 e del 7 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/02/2013

